

**Relazione tecnico finanziaria**  
**sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale**  
**nella seduta n. 156 del 3 marzo 2020**  
**“Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari”**

**Art. 1**

*(Divieto)*

L'articolo 1 dispone il divieto di utilizzare nelle zone di tutela assoluta e nelle zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano le sostanze elencate in una Tabella allegata a questa legge.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

**Art. 2**

*(Disposizioni di attuazione)*

L'articolo 2 dispone che la Giunta regionale debba dare attuazione all'articolo 19, comma 1, delle Norme tecniche di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque (DACR n. 145 del 26 gennaio 2010) entro il 31 dicembre 2020. Il suddetto articolo 19 pone a carico degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (attualmente denominati EGATO) l'onere di individuare le aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee e superficiali e di trasmetterle alla Giunta per la relativa approvazione.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

**Art. 3**

*(Adeguamento della normativa regionale)*

L'articolo 3 contiene la c.d. “clausola di cedevolezza inversa” e cioè l'onere della Regione di adeguare la disciplina regionale contenuta in questa legge alla futura normativa statale di recepimento della Direttiva UE 2019/782 non ancora emanata.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

**Art. 4**

*(Invarianza finanziaria)*

L'articolo 4 dichiara l'invarianza finanziaria.